

Art. 2.7 - Particolari disposizioni per opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione di cui all'art. 51 lettere c, e, g, u della L.R. 56/77 possono essere realizzate anche su aree senza specifica destinazione d'uso a servizi pubblici e/o tecnologici prescindendo dalle previsioni parametriche e normative del P.R.G.I. ad eccezione della distanza dai confini di proprietà e dalle strade, dei vincoli di tutela ambientale e, per quanto riguarda cospicui volumi fuori terra, del rispetto cimiteriale.